

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE**ASSEMBLEA DEI SOCI****Deliberazione n. 17 del 05 novembre 2018****Oggetto: Ratifica Protocollo di Intesa sulle modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario di Pistoia in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** e questo giorno **CINQUE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17,00** nella Sala Consiliare del Comune di Pistoia - Piazza Duomo n. 1, a seguito di apposita convocazione, ai sensi dell'art.17 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute.

Presiede la seduta la Presidente della SdS Pistoiese **Anna Maria Ida Celesti**

Assiste alla seduta il Direttore della SdS Pistoiese **Daniele Mannelli**

All'appello risultano presenti i signori:

| COMPONENTI | | QUOTE | PRESENTI | ASSENTI |
|--|--|-------|--------------|-------------|
| p. DIEGO PETRUCCI Consigliere Maurizio Petrucci | SINDACO COMUNE ABETONE CUTIGLIANO | 0,81 | X | |
| p. GIACOMO MANGONI Assessore Luisa Tonioni | SINDACO COMUNE DI AGLIANA | 6,75 | X | |
| p. MARCO TRAVERSARI Assessore Elena Giannini | SINDACO COMUNE DI MARLIANA | 1,24 | X | |
| p. FERDINANDO BETTI Assessore Sandra Neri | SINDACO COMUNE DI MONTALE | 4,13 | X | |
| ANNA MARIA IDA CELESTI | VICE SINDACO COMUNE DI PISTOIA | 34,76 | X | |
| p. MARCO MAZZANTI Assessore Anna Lia Colzi | SINDACO COMUNE DI QUARRATA | 10,08 | X | |
| p. FABIO MICHELETTI Consigliere Maurizio Vichi | SINDACO COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE | 0,62 | X | |
| p. LUCA MARMO Assessore Roberto Rimediotti | SINDACO COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO | 3,12 | X | |
| p. PIERO LUNARDI Assessore Ilaria Gargini | SINDACO COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE | 4,49 | X | |
| p. PAOLO MORELLO MARCHESE ROSSELLA BOLDRINI | DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 33,00 | X | |
| | | | N° 10 | N° 0 |

Sono, altresì, presenti: Monica Milani, SdS P.se; Paolo Vannini, giornalista addetto stampa SdS P.se; Carla Valeria Contini, Coordinatore del Comitato di Partecipazione della SdS P.se; Silvia Mariotti, SdS P.se; Marta Tempestini, Funzionario del Comune di Pistoia; Silvia Mantero, Dirigente Medico UFS Valutazione bisogni e identificazione risposte continuità assistenziale dell'AUSL Toscana Centro; Simona Pistolozzi, referente settore socio-sanitario SdS P.se.

La Presidente della Società della Salute Pistoiese, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Udita la relazione del Direttore della SdS P.se;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l'Assessore del Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;

Premesso, altresì, che:

- che la riforma del Diritto di Famiglia (Decreto Legislativo n. 154 del 28/12/2013 e la L.219 del 10/12/2012) ha modificato le competenze del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario in materia di affidamento dei minori, di affiliazione e di decadenza della responsabilità genitoriale;
- che con la sopra citata riforma sono notevolmente aumentati i casi di tutela minorile di competenza del Tribunale Ordinario, e conseguentemente è aumentata la facoltà di quest'ultimo di disporre azioni e attività a carico dei Servizi Sociali territoriali;
- che si rende, quindi, necessario individuare alcune modalità operative di lavoro comune fra i Magistrati del Tribunale Ordinario, assegnatari delle controversie di Famiglia, ed i Servizi Sociali Territoriali impegnati in ambito di tutela minorile, mettendo a frutto l'esperienza di collaborazione ormai pluridecennale fra i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni in merito ai percorsi di presa in carico e tutela minorile;

- che è stato valutato come funzionale alla definizione di prassi comuni la redazione di un atto d' "Intesa sulle modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia" da sottoscrivere tra il Tribunale Ordinario ed i servizi sociali e specialistici del territorio di competenza del Tribunale medesimo (Provincia di Pistoia);

Richiamata la normativa vigente, sia di ambito internazionale, nazionale, regionale e locale, ed in particolare della seguente legislazione vigente nell'ambito dei servizi di tutela ed assistenza ai minori e al diritto di famiglia:

- Convenzione sui diritti del Fanciullo, stipulata a New York il 20/11/1989;
- L. 176/91 che ratifica la sopra citata convenzione;
- Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17/11/2010 "Azioni a misura di minore"; fatte proprie dall'Unione Europea il 15/2/2011
- Il Codice Civile;
- Il Codice Penale;
- Il D.P.R. 616/77 circa il trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, in particolare riguardo alle competenze dei Comuni relativamente all'organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza;
- La L. 184/83- "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" successivamente modificata dalla L. 149/01 "Diritto del minore alla famiglia";
- L. 219 del 10/12/2012 LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219 disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali;
- Decreto Legislativo n. 154 del 28/12/2013 in materia di filiazione;
- La L. 328/00 "Legge quadro per un sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Il D. Lgs. n. 267/00 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L. R. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Considerato:

- che nel corso dell' anno 2015 si sono costituiti più gruppi di lavoro composti dai diversi professionisti coinvolti che hanno lavorato, seppure in sedi distinte, alla realizzazione di un unico documento che definisse le modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia";
- che la Società della Salute Pistoiese ha ritenuto opportuno partecipare alla realizzazione di tale protocollo di intesa, al fine di integrare sul piano operativo e funzionale le attività e le competenze attribuite dalla legge alle istituzioni preposte in materia, nonché al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la maggiore efficacia degli interventi;
- che la Società della Salute Pistoiese ha quindi delegato, alcuni referenti che hanno partecipato ai lavori del gruppo composto da assistenti sociali territoriali dei vari Comuni;
- che la Presidenza del Tribunale Ordinario di Pistoia ha inviato ai componenti del gruppo, nell' agosto 2015, la proposta definitiva che è stata considerata una qualificata e efficace sintesi delle osservazioni e integrazioni proposte dai referenti dei Comuni dell'Area ;
- che tale Intesa è stata sottoscritta, oltre che dalla Società della Salute Pistoiese, dal Tribunale Ordinario di Pistoia e dalla Società della Salute Valdinievole;

Richiamata la deliberazione n. 30 del 24/09/2015 con la quale l'Assemblea dei Soci ha approvato il documento di Intesa tra la Società della Salute Pistoiese, il Tribunale Ordinario di Pistoia e la Società della Salute della Valdinievole frutto di un percorso integrato e condiviso inerente le modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia;

Rilevato che si è reso necessario, decorsi alcuni anni di attività, apportare modifiche all'atto d'Intesa, al fine di agevolarne l'applicazione e correggere elementi di criticità emersi;

Valutato che è pervenuta all'attenzione della Giunta Esecutiva la proposta condivisa dalle due strutture tecniche delle Società della Salute Pistoiese e Valdinievole e dal Tribunale Ordinario di Pistoia;

Richiamata la deliberazione n. 9 del 22/10/2018 con la quale la Giunta Esecutiva ha approvato l'Intesa tra la Società della Salute Pistoiese, il Tribunale Ordinario di Pistoia e la Società della Salute della Valdinievole le modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia, modificato di concerto agli altri sottoscrittori e che sostituisce il testo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 30/2015;

Vista la nota mail del 20 ottobre 2018, inviata a tutti i Soci del Consorzio, con la quale si conferma che il protocollo di cui si tratta sarebbe stato esaminato ed approvato dalla Giunta Esecutiva e, successivamente alla firma della Presidente, proposto a ratifica nella prima seduta utile di Assemblea;

Preso atto che l'Intesa di cui sopra è stata sottoscritta, stante l'urgenza, da tutti i soggetti coinvolti in data 26 ottobre u.s., e che la suddetta deliberazione n. 9/2018 della Giunta Esecutiva al dispositivo punto 3) prevede la ratifica del medesimo atto nella successiva seduta dell'Assemblea dei Soci;

Con la modalità previste dall'art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L'Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 10

Con votazione unanime.

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di ratificare il Protocollo di Intesa tra la Società della Salute Pistoiese, il Tribunale Ordinario di Pistoia e la Società della Salute della Valdinievole sulle modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia, modificato di concerto agli altri sottoscrittori, stipulato in data 26 ottobre 2018, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, e che sostituisce il testo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 30/2015;
2. di prendere atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
3. di trasmettere per conoscenza e per i successivi atti di competenza, ai sensi dell'art. 13 comma 13 dello statuto della SdS il presente provvedimento agli Enti Soci che compongono il Consorzio nonché al Collegio Sindacale;
4. di precisare che ai sensi dell'art. 13 comma 9 dello Statuto della SdS, il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà affisso all'Albo della SdS.

Prot. 317/2018 int.



Tribunale Ordinario di Pistoia

Presidenza

P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711 Fax 0573/3571489

e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

PROTOCOLLO di INTESA

**sulle MODALITÀ OPERATIVE fra SERVIZIO SOCIALE e TRIBUNALE ORDINARIO
in merito alle tematiche relative al DIRITTO di FAMIGLIA**

Premessa

Con la riforma del Diritto di Famiglia sono notevolmente aumentati i casi di tutela minorile di competenza del Tribunale Ordinario, e alla naturale conseguenza, da parte del Tribunale, di disporre azioni e attività a carico dei Servizi Sociali territoriali. Facendo riferimento all'esperienza di collaborazione ormai decennale fra i Servizi Sociali e il Tribunale per i Minorenni in merito ai percorsi di presa in carico e tutela minorile, facendo seguito all'esperienza maturata dopo la sottoscrizione del precedente protocollo, si individuano alcune modalità operative di lavoro comune fra i Magistrati del Tribunale Ordinario assegnatari delle controversie di Famiglia ed i Servizi Sociali Territoriali impegnati in ambito di Tutela Minorile.

1) ADOZIONE di PROVVEDIMENTI che COINVOLGONO il SERVIZIO SOCIALE e/o i SERVIZI SPECIALISTICI.

Al Tribunale Ordinario, nell'interesse del minore, prima dell'adozione di un provvedimento che coinvolga in qualsiasi forma il Servizio Sociale Territoriale o i Servizi Specialistici, è utile l'invio di una breve relazione dai Servizi Sociali coinvolti, contenente alcune informazioni: se il minore sia in carico o meno ai Servizi; se e quali interventi siano già attivati e la eventuale valutazione sulla situazione familiare del minore. Tale breve informativa potrà permettere al Tribunale di avere una prima conoscenza della situazione antecedentemente all'emissione del provvedimento e soprattutto di evitare sovrapposizioni fra gli interventi già eventualmente attivati (es. minore in cui sia attivo un intervento di educativa domiciliare o per il quale vi è presa in carico anche dai Servizi di Psicologia Neuropsichiatria o per il quale è disposta una c.t.u.).

Si conviene pertanto:

- a. per le situazioni nelle quali il Tribunale riterrà di prendere decisioni urgenti (fase presidenziale delle controversie di separazioni o divorzio e altre procedure sommarie), i provvedimenti saranno emessi sulla base delle informazioni già in suo possesso e, ove opportuno, incaricherà il Servizio Sociale di redigere ed inviare una valutazione successiva;
- b. per le situazioni in cui invece non è urgente l'emissione di un provvedimento, ma si ritiene opportuno investire prima il Servizio Sociale, il magistrato titolare della controversia darà un mandato di valutazione della situazione, richiedendo ove necessario una valutazione socio-sanitaria integrata e multidisciplinare, coinvolgendo, quindi, anche i servizi specialistici della Usl/SdS (ad esempio Usfmia per la

valutazione delle condizioni psicologiche del minore o delle capacità genitoriali; Ufsma o SerD laddove si sospetti una problematica di salute mentale o di abuso di sostanze), evitando in linea di massima mandati di solo monitoraggio o di sola attivazione di prestazioni (es. gli incontri protetti). Il Servizio relazionerà in merito all'opportunità di una presa in carico della situazione e sul progetto di sostegno al nucleo: tale relazione, frutto di un percorso di valutazione, sarà depositata entro il termine massimo di 60 giorni (in casi particolari ove il Servizio Sociale ravvisi la necessità di tempi più lunghi, chiederà formale proroga);

- c. nel caso in cui i difensori delle parti diano comunicazione al T.O. che la situazione del minore sia già seguita dai Servizi Sociali Territoriali/Specialistici, il giudice, al fine di acquisire piena conoscenza e valutazione circa le ulteriori determinazioni da assumere, richiederà ai Servizi relazione in merito agli interventi già posti in essere; salvo i casi di urgenza, tale relazione va inviata nel termine congruo di 60 giorni;
- d. nel caso in cui il Servizio Sociale riterrà di richiedere al Tribunale Ordinario di assumere decisioni riguardanti la tutela del minore (es. disposizioni diverse dall'affido ad una delle parti; limitazione della responsabilità genitoriale; collocamento in struttura del minore) il Servizio Sociale dovrà indirizzare la Relazione contenente le proposte e le motivazioni che portano a tale richiesta, oltre che al Giudice assegnatario, anche al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pistoia, parte pubblica che ha la legittimazione a valutare ed realizzare l'azionabilità degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento o a fornire al Tribunale il suo parere;
- e. la Relazione del Servizio Sociale, quando richiesta, potrà evidenziare se, anche a fronte di un accordo fra le parti relativo all'affido dei figli, si ravvisi da parte del Servizio una situazione pregiudizievole dell'interesse del minore.

- 2) Per quanto attiene ai provvedimenti che il Tribunale Ordinario emetterà di **AFFIDAMENTO di MINORE al SERVIZIO SOCIALE**, essi saranno adottati solo in casi eccezionali e in via provvisoria, quindi possibilmente non a conclusione del giudizio.

Tali provvedimenti conterranno l'indicazione di quali concrete modalità d'intervento e di quali "poteri" vengono attribuiti al Servizio Sociale e riguardo a quali ambiti. Il Tribunale potrà attribuire al Servizio specifici poteri decisorii, in ambiti specifici ed in tempi limitati, anche in sostituzione dei genitori.

Nel caso in cui venga prevista la relazione di aggiornamento al Giudice Tutelare, tale obbligo per il servizio avrà la durata massima di un anno, salvo specifiche esigenze.

Il Servizio Sociale , in ogni caso, potrà inviare relazione alla Procura Ordinaria per evidenziare la necessità di provvedimenti a tutela del minore.

3) **INTERVENTI del SERVIZIO SOCIALE A TUTELA DELLA BI-GENITORIALITÀ**

Per quanto attiene ai provvedimenti adottati dal Tribunale Ordinario nei quali il Servizio Sociale è coinvolto per garantire il diritto di visita, in essi dovranno essere specificata la durata massima - fatte salve le rispettive competenze - del coinvolgimento del Servizio Sociale, evitando di dare indicazioni relative a giorni ed orario in cui il Servizio dovrà essere svolto.

Resta inteso che il coinvolgimento del Servizio Sociale per la gestione del diritto di visita del minore con i genitori/familiari ha natura temporanea e necessita di un tempo congruo

per l'organizzazione e la preparazione delle parti coinvolte con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei minori.

Il Servizio Sociale segnalerà al magistrato istruttore, se pendente controversia, ovvero al Giudice Tutelare e/o alla Procura presso il Tribunale eventuali difficoltà o difformità riscontrate nell'applicazione dei dispositivi o incertezze interpretative del medesimo.

Il Servizio attiverà tali percorsi compatibilmente con le risorse disponibili sia in termini di bilancio sia di personale e nel rispetto delle convenzioni/contratti in corso relativi agli interventi attivati.

Il Tribunale potrà disporre che le prestazioni elargite dal Servizio, quali incontri osservati o educativa familiare, siano poste a carico o a compartecipazione delle parti o di una di esse, nel rispetto dei regolamenti degli Enti erogatori.

Per attivare i propri interventi il Servizio dovrà ricevere tutte le informazioni utili quali:

- dati anagrafici, recapiti telefonici di parti e difensori;
- eventuale copia di C.T.U. se effettuata.

Coinvolgimento dei Servizi Sociali in Caso di C.T.U.

Quando viene disposta C.T.U., sia nel caso in cui il minore sia già seguito dai Servizi Sociali sia in cui il C.T.U. ritenga comunque di coinvolgere in qualsiasi modo il Servizio Sociale (ad esempio con educativa domiciliare e/o incontri osservati, etc.), il Servizio sociale dovrà essere sentito dal C.T.U.

Il Giudice, nell'emettere il provvedimento, eviterà di richiamare, con formule di mero rinvio, le previsioni del C.T.U. che coinvolgono i Servizi

4) TRASMISSIONE RELAZIONI e PROVVEDIMENTI .

Al fine di facilitare la comunicazione e la relazioni fra gli Enti, si stabilisce che l'invio delle relazioni da parte dei Servizi Sociali avverrà, oltre alla posta PEC della cancelleria civile, anche alla posta e-mail del giudice incaricato.

Nel caso in cui verrà dato un mandato al Servizio Sociale il Giudice provvederà all'invio al servizio stesso tramite la cancelleria.


Al Servizio sociale sarà consentito un accesso privilegiato alla Cancelleria del Tribunale Ordinario Civile per la consultazione, in caso di necessità, dei fascicoli (es. verbali di comparizione, documenti, ecc.) e per informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento.

Pistoia, 26 ottobre 2018

Il Presidente del Tribunale di Pistoia
dott. Fabrizio Amato



La Presidente della Società della Salute di Pistoia
dott.ssa Annamaria Celesti



Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole
dott. Claudio Bartolini



SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

ASSEMBLEA DEI SOCI



Deliberazione n. 17 del 05 novembre 2018

Oggetto: Ratifica Protocollo di Intesa sulle modalità operative fra Servizio Sociale e Tribunale Ordinario di Pistoia in merito alle tematiche relative al Diritto di Famiglia.

Letto e sottoscritto
Pistoia, **1 6 NOV. 2018**

La Presidente
Anna Maria Ida Celesti
Anna Maria Ida Celesti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.13, comma 9 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese, dal momento della sua adozione.

Il Direttore
Daniele Mannelli
Daniele Mannelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede della SdS.

L'Addetta alla pubblicazione
Monica Milani
Monica Milani

TRASMISSIONE UFFICI

Trasmessa copia della presente deliberazione ai seguenti uffici:

Tutti gli Enti aderenti

Pistoia **1 6 NOV. 2018**